

ART. 5
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 12.09.1990 n. 146, si considerano servizi pubblici essenziali i seguenti:

A. ASSISTENZA SANITARIA D'EMERGENZA/URGENZA

- Pronti Soccorsi e Punti di Primo Intervento
- Rianimazione;
- Nucleo operativo neonatologia;
- Unità coronariche;
- S.I.T.;
- Dialisi;
- Sale Operatorie per urgenze;
- Servizi Psichiatrici di Diagnosi e cura (SPDC);
- Distribuzione del metadone (Il Direttore del Dipartimento Ser.t valuterà la presenza dei dirigenti da comandare in servizio nei centri di distribuzione),
- Prestazioni di ostetricia connesse ai parti:, nonché prestazioni correlate all'attuazione della Legge 194/'78;
- Saranno garantite le emergenze di Sanità pubblica e veterinaria

Per le prestazioni sopraelencate, va mantenuto in servizio il personale dirigente medico normalmente impiegato nel giorno in cui viene effettuato lo sciopero.

B. ASSISTENZA SANITARIA ORDINARIA

- Servizi di area chirurgica per l'urgenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- Prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- Assistenza a persone portatrici di handicap mentali e/o fisici, trattamenti sanitari obbligatori;
- Nido e assistenza neonatale;
- Radiologie;
- Laboratori;

Per le prestazioni sopraelencate, nonché per quanto concerne le Unità Operative non espressamente indicate va mantenuto in servizio un contingente di personale dirigente medico non inferiore a quello impiegato nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.

Nelle giornate di sciopero non si effettuano ricoveri d'elezione, non sono operative le prestazioni ambulatoriali.



PROCEDURE

L'Azienda si impegna a trasmettere agli organi di stampa ed altre reti radiotelevisive di maggiore diffusione una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero.

Analoga comunicazione verrà effettuata anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero. Il personale che non intende aderire allo sciopero deve essere utilizzato per garantire i contingenti minimi fissati.

Dal giorno della pubblicizzazione dello sciopero il personale dirigente medico:

- non può richiedere ferie, permessi e/o recuperi per la giornata di sciopero salvo quelli precedentemente programmati,
- non può svolgere ordinaria attività libero-professionale, nel giorno di sciopero, qualora aderente allo stesso.

ART. 6

Esercizio delle libertà sindacali

I Dirigenti Medici hanno diritto, senza decurtazione dello stipendio, di riunirsi in assemblea nel limite di 10 ore annue. Le assemblee possono essere indette singolarmente o congiuntamente dalle OOSS di cui all'art.10 del CCNL tramite comunicazione scritta indicante convocazione, sede, orario e durata da inviare all'Ufficio Relazioni Sindacale e al Direttore Generale almeno 48 ore prima.

Durante lo svolgimento delle Assemblee sono garantiti i servizi minimi essenziali.

ART. 7

Attuazione delle pari opportunità

Le parti costituiscono il Comitato di Azienda (paritetico) il cui compito è:

- a. Raccogliere dati;
- b. Formulare proposte per la contrattazione integrativa;
- c. Promuovere azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (L. 125/91) e misure per favorire i dirigenti medici e veterinari, specie in materia di formazione manageriale, di mobilità, di flessibilità e riduzione dell'orario di lavoro, compreso l'utilizzo del part-time, ai fini della tutela sociale del lavoratore e dei suoi impegni con la famiglia d'appartenenza, ecc.

C. Cardillo

Rel. De Nijou

Roberto

11/05/2007